



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 70 DEL 25.05.2023

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE"- APPROVAZIONE PROGETTO

L'anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di maggio con inizio alle ore 11:30, Solita sala delle Adunanze, la Giunta comunale convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

		Presente	Assente
MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	X	
GRIECO MARIO	VICE-SINDACO	X	
URRU MATTEO	ASSESSORE	X	
GIOI LIDIA	ASSESSORE	X	
CASSARO PAOLO	ASSESSORE	X	
GALIMBERTI SILVIA	ASSESSORE	X	
N° Presenti: 6 - N° Assenti: 0			

e con l'assistenza del Segretario Comunale Gianluca Cossu

Il Sindaco Anna Paola Marongiu, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 73/2023 del Responsabile del I Settore, avente ad oggetto: “**CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE"- APPROVAZIONE PROGETTO;**

Su indicazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Premesso che

- il Comune di Decimomannu è proprietario di una struttura destinata ad ospitare bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, sita in via Dante n. 8;
- con deliberazione del Consiglio comunale n° 55 del 29.12.2016 è stato istituito il servizio pubblico locale a rilevanza economica "scuola dell'infanzia" presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Dante n. 8 e si è proceduto ad approvare la relazione ex art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221;
- con deliberazione n° 56 del 29.12.2016 è stato approvato il regolamento del servizio "scuola dell'infanzia comunale" sita in via Dante n° 8;
- la gestione del servizio è stato affidato in concessione sino al 30.6.2022;

Considerato che

- è un interesse primario dell'Amministrazione comunale garantire la prosecuzione del servizio educativo della scuola dell'infanzia;
- la scuola dell'infanzia statale dispone di un numero di posti insufficiente rispetto alla domanda;
- è intendimento dell'Amministrazione, proseguire con l'erogazione del servizio di scuola dell'infanzia comunale in modo tale da assicurare insieme alla scuola statale a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni un servizio educativo fondamentale per il loro processo di formazione personale, anche al fine di garantire un'offerta formativa completa e alternativa;
- la prosecuzione del servizio è di particolare importanza per la cittadinanza ed in particolare per le famiglie, al fine di conciliare la vita familiare con quella lavorativa e di garantire un'offerta formativa completa e alternativa;
- tale servizio concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per l'infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
- che si rende, pertanto, opportuno nell'interesse della collettività procedere a nuova concessione del servizio per i prossimi anni scolastici.

Considerato

che si ritiene di improntare l'organizzazione del servizio secondo il modello del servizio pubblico locale a rilevanza economica, che consente di mantenere in capo all'Amministrazione la potestà di

regolazione e controllo del medesimo, sia per quanto riguarda la regolarità e la qualità delle prestazioni che per la disciplina delle tariffe e dei rapporti con l'utenza.

Considerato

che non potendo gestire il servizio di Scuola dell'Infanzia comunale in forma diretta l'Amministrazione intende avvalersi del modello organizzativo di affidamento della concessione in gestione come previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Considerato

- che è intenzione di questa Amministrazione procedere a una nuova procedura di affidamento concessione per offrire il servizio di Scuola dell'Infanzia comunale dei minori di età compresa tra i tre e i cinque anni;
- che l'attivazione del servizio oggetto del presente atto è di particolare importanza per la cittadinanza ed in particolare delle famiglie, al fine di conciliare la vita familiare con quella lavorativa;

Vista

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.04.2023 con la quale si stabiliva:

di confermare l'erogazione del servizio pubblico locale a rilevanza economica "Scuola dell'infanzia comunale" da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Dante n. 8, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico locale a rilevanza economica;

di approvare la relazione per l'affidamento in concessione del servizio di scuola dell'Infanzia comunale ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 201/2022 predisposta congiuntamente dal Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di individuare quale forma di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 201/2022, la concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 164 e seguenti, a un concessionario individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, che curerà la gestione del servizio di Scuola dell'Infanzia comunale;

di stabilire le seguenti condizioni per la concessione della gestione del servizio Nido dell'Infanzia comunale di Decimomannu presso l'immobile sito in via Dante per l'individuazione del concessionario:

- **Durata della concessione:** anni 2 ed eventuale rinnovo per un ulteriore anno
- **importo massimo della retta mensile** riferita a ciascun minore: € 500,00, tale importo non potrà essere modificato senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.
- **Canone di concessione:** per l'affidamento in concessione della struttura è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 5.000,00 oltre IVA, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo presunto determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione pari a € 15.000,00 oltre IVA;

- **Introiti del Concessionario:** retta di € 500,00 mensili per un numero massimo di 72 bambini per un importo mensile di € 36.000,00 e importo totale annuale di € 432.000,00;
- **Valore presunto della concessione** (art. 167, D.lgs. 50/2016): € 1.311.000,00 sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 432.000,00 determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 72 per un importo totale calcolato per 2 anni di € 864.000,00 incrementato dell'importo dell'eventuale anno di rinnovo di € 432.000,00 per un importo totale di € 1.296.000,00, incrementato dell'importo massimo del canone di concessione soggetto a rialzo pari a € 5.000,00 annuo per un importo complessivo presunto per 2 anni oltre l'anno di eventuale rinnovo di € 15.000,00;
- il concessionario dovrà garantire l'espletamento delle prestazioni minime precisate nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto e nel rispetto delle norme previste nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.25/2017.

Considerato

che con tale scelta, l'Amministrazione comunale:

- a) non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto la gestione del servizio viene svolta interamente da soggetti terzi, restando al Comune la titolarità del servizio e l'introito di un canone annuo corrisposto dal gestore;
- b) esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;
- c) non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per la gestione della struttura, in quanto facenti diretto riferimento al soggetto gestore;
- d) determina autonomamente la durata della concessione del servizio.

Atteso

Che il 31 dicembre 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022, di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvato dal Governo in attuazione della delega di cui alla legge 118/2022, che, tra gli altri, ha abrogato gli artt. 112, 113 e 117 del [TUEL](#) relativi ai servizi pubblici locali a rilevanza economica ed alle correlate tariffe;

Il d.lgs. 201/2022, recante la disciplina generale dei "servizi di interesse economico generale prestati a livello locale", stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, nonché le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere alti livelli di qualità, sicurezza, accessibilità e la parità di trattamento nell'accesso universale e dei diritti di cittadini e utenti.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi avvengono secondo principi di concorrenza, sussidiarietà anche orizzontale, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente

adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sia delle scelte compiute che dei risultati delle gestioni (art. 3, comma 2).

I servizi locali di interesse economico devono rispondere alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità, conseguentemente, organizzazione ed erogazione dei servizi devono assicurare “la centralità del cittadino e dell’utente”;

il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 all’art. 2 definisce i servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) quei servizi, erogati o suscettibili di essere erogati verso un corrispettivo economico in un mercato: che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o che sarebbero svolti ma a condizioni differenti (peggiori) in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza; che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, in modo da assicurare omogeneità dello sviluppo e coesione sociale.

Richiamati

l’art.14 “Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale” e l’art. 15 “Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica” che prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore.

Atteso

Che, conformemente a quanto stabilito dalla Relazione istruttoria approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 19/2023 si intende affidare il servizio di Scuola dell’ Infanzia comunale in concessione in gestione mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art.18, comma 1, lett. c) della L.R. 5/2007.

Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Dato atto

che l’art. 23 c. 14 e segg. del D.Lgsn.50/2016 prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e deve contenere: 1) la relazione tecnico- illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 2) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 3) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 4) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 5) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Atteso

Che la concessione avrà inizio dalla data di consegna del servizio e comunque non oltre il 1 settembre 2023 e conclusione il 30 giugno 2025 includendo in tal modo n. 2 (due) anni educativi. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – D. Lgs. 56/2017, è prevista la possibilità della ripetizione degli stessi servizi per anni uno (1) a seguito di apposita valutazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e previa adozione di un provvedimento amministrativo espresso.

Visto

il progetto per il servizio di Scuola dell’Infanzia comunale per 2 anni (2023/2025) ed eventuale *rinnovo alle medesime condizioni per un ulteriore anno* predisposto dal I Settore, costituito dai seguenti elaborati: - relazione tecnica e quadro economico del servizio; - capitolato speciale di gara; - documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;

Dato atto

Che Il **Valore presunto** della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016): € 1.311.000,00 sarà determinato dall’importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 432.000,00 determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 72 per un importo totale calcolato per 2 anni di € 864.000,00 incrementato dell’importo dell’eventuale anno di rinnovo di € 432.000,00 per un importo totale di € 1.296.000,00, incrementato dell’importo massimo del canone di concessione soggetto a rialzo pari a € 5.000,00 annuo per un importo complessivo presunto per 2 anni oltre l’anno di eventuale rinnovo di € 15.000,00, così suddiviso:

	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	Importo del servizio principale	€ 1.296.000,00
B	Oneri della sicurezza che dovrà sostenere il concessionario	€ 1.500,00

C	Importo del canone complessivo a base di gara	€ 15.000,00
D	Iva al 22% di C	€ 3.300,00
E	Accantonamento art. 113 Codice (2% di C)	0
F	Spese per pubblicazione gara	€ 800,00
G	Spese commissione giudicatrice	€ 700,00
H	Contributo ANAC	€ 660,00
I	Importo proroga tecnica per mesi 3	€ 108.000,00
L	TOTALE	1.425.960,00

Ritenuto

pertanto necessario approvare il suddetto progetto per la concessione del servizio di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale;

Dato atto che

sono stati espressi il parere tecnico favorevole del responsabile del I Settore, e del responsabile del Settore Economico Finanziario il quale ha espresso parere favorevole anche in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000;

Ritenuto

di dover provvedere in merito;

Con

votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

Visti

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

di approvare

il progetto per la concessione in gestione del servizio Scuola dell' Infanzia comunale da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Dante n. 8, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico a rilevanza economica, per la durata di 2 anni (2023/2025) ed *eventuale rinnovo alle medesime condizioni per un ulteriore anno*, predisposto dal I Settore, costituito dai seguenti elaborati: - relazione tecnica e importo del servizio; - capitolato speciale di gara; - documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;

Di dare atto

Che il **Valore presunto** della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016) è pari a: € 1.311.000,00 sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 432.000,00 determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 72 per un importo totale calcolato per 2 anni di € 864.000,00 incrementato dell'importo dell'eventuale anno di rinnovo di € 432.000,00 per un importo totale di € 1.296.000,00, incrementato dell'importo massimo del canone di concessione soggetto a rialzo pari a € 5.000,00 annuo per un importo complessivo presunto per 2 anni oltre l'anno di eventuale rinnovo di € 15.000,00, così suddiviso:

	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	Importo del servizio principale	€ 1.296.000,00
B	Oneri della sicurezza che dovrà sostenere il concessionario	€ 1.500,00
C	Importo del canone complessivo a base di gara	€ 15.000,00
D	Iva al 22% di C	€ 3.300,00
E	Accantonamento art. 113 Codice (2% di C)	0
F	Spese per pubblicazione gara	€ 800,00
G	Spese commissione giudicatrice	€ 700,00
H	Contributo ANAC	€ 660,00
I	Importo proroga tecnica per mesi 3	€ 108.000,00
L	TOTALE	1.425.960,00

Di dare atto che il RUP della presente procedura è identificato nel Responsabile del I Settore Dott.ssa Donatella Garau;

Di dare mandato al Responsabile del I Settore per lo svolgimento di tutti i successivi adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto proposta di delibera:

CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE"- APPROVAZIONE PROGETTO

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 25.05.2023

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Donatella GARAU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Decimomannu, 25.05.2023

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe LUTZU



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 70 DEL 25.05.2023

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE"- APPROVAZIONE PROGETTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
MARONGIU ANNA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSSU GIANLUCA